

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 – LOTTI 3-10-21

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609 registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. - Piemonte S.p.a.*”);

E

3M ITALIA S.r.l., sede legale in Pioltello (MI) via Norberto Bobbio n. 21, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale Euro 9.150.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00100190610, REA 60506 di Milano, P. IVA 12971700153, in persona del legale rappresentante Dott. Francesco BONAVOGLIA giusta poteri allo stesso conferiti con atto notarile Rep. N. 58055 Raccolta n. 12240 autenticata nella firma dal Dott. Ezio RICCI notaio in Milano (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

3MITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente i lotti 3-10-21 al Fornitore per un prezzo totale	
	complessivo offerto pari a Euro 1.136.055,00 oltre I.V.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 3-10 e 21 ha presentato la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione	
	che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte	
	integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro 56.802,75 fideiussione bancaria n. 01383/8200/00589291/243/2014,	
	Pagina 2 di 30	

3MITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui ai:

- **Lotto 3:**

Voce a - MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI COMPRESSE CON BORDO ADESIVO SAGOMATA PER SACRO CM 14-15 X 16-18 CM MINIMO;

Voce b -MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI COMPRESSE CON BORDO ADESIVO SAGOMATA PER GOMITO/TALLONE

per un importo massimo pari a **Euro 68.809,00;**

- **Lotto 10:**

Voce a - MEDICAZIONE IN FILM DI POLIURETANO TRASPARENTE STERILE 6 X 7 CM circa;

Voce b - MEDICAZIONE IN FILM DI POLIURETANO TRASPARENTE STERILE 10 X 12 CM circa;

Voce c - MEDICAZIONE IN FILM DI POLIURETANO TRASPARENTE STERILE 10 X 25 CM circa;

Voce d - MEDICAZIONE IN FILM DI POLIURETANO TRASPARENTE STERILE 15 X 20 CM circa

per un importo massimo pari a **Euro 770.546,00;**

- **Lotto 21:**

Voce a - MEDICAZIONE A BASE DI CARBOSSIMETILCELLULOSA E ARGENTO CON ALGINATO 5 X 5 CM circa;

3MITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Voce b - MEDICAZIONE A BASE DI CARBOSSIMETILCELLULOSA

E ARGENTO CON ALGINATO 10 X 10 CM circa

Voce c - MEDICAZIONE A BASE DI CARBOSSIMETILCELLULOSA

E ARGENTO CON ALGINATO 10-15 X 15-20 CM circa

Voce d - MEDICAZIONE A BASE DI CARBOSSIMETILCELLULOSA

E ARGENTO CON ALGINATO 2-3 X 30-45 CM

per un importo massimo pari a **Euro 296.700,00.**

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il prodotto/i di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per ciascun Lotto.

3. L'importo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura dei prodotti oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

3MITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

5.	S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo	
	del lotto di riferimento, fino a concorrenza di un quinto dell'importo della	
	Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.	
6.	Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il	
	Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e	
	dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al	
	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.	
7.	I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura.	
8.	La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi	
	di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la	
	presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 - DURATA	
1.	La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere	
	dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza	
	del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun Lotto (di	
	cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori	
	Pagina 6 di 30	

3MITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per ciascun	3M ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Dott. Francesco BONAVOGLIA
	Lotto, anche eventualmente incrementato.	
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	
	emettere Ordinativi di Fornitura.	
	3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi	
	per tutta la durata della Convenzione.	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni	
	devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:	
	(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i	
	luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del	
	Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura,	
	sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno	
	essere inviati al Fornitore a mezzo fax, tramite posta elettronica certificata	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	(PEC) o posta elettronica.	
	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.	
		Pagina 7 di 30

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle

3MITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

3M ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

– Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario dei prodotti proposti (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

LOTTO 3

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a - 3M		
TEGADERM		
HYDROCOLLOID	€ 2,5000	
sacrale con bordo		46048011FF
Cod. 90007		
Voce b - 3M		
TEGADERM	€ 1,3200	

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

HYDROCOLLOID

ovale con bordo

Cod. 90003

LOTTO 10

**Nome Commerciale
del Prodotto**

**Prezzo unitario (Iva
esclusa)**

CIG

Voce a - 3M

4605010E74

TEGADERM

Cod. 1620

€ 0,0950

Voce b - 3M

TEGADERM

Cod. 1621

€ 0,1970

Voce c - 3M

TEGADERM

Cod. 1627

€ 0,5000

Voce d - 3M

TEGADERM

Cod. 1628

€ 0,5200

LOTTO 21

**Nome Commerciale
del Prodotto**

**Prezzo unitario (Iva
esclusa)**

CIG

Voce a - 3M

TEGADERM

ALGINATE AG

€ 1,4000

46053685E5

3M ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	Cod. 90310		
	Voce b - 3M	€ 2,4000	
	TEGADERM		
	ALGINATE AG		
	Cod. 90312		
	Voce c - 3M		
	TEGADERM		
	ALGINATE AG	€ 4,3600	
	Cod. 90316		
	Voce d - 3M		
	TEGADERM		
	ALGINATE AG	€ 3,6800	
	Cod. 90320		

3MITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

– Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

– Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3 Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7 Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

**ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..

In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

3MITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	<p>Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano</p>	
	<p>idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare</p>	
	<p>l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite</p>	
	<p>all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.</p>	
	<p>2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle</p>	<p style="text-align: center;">3MITALIA S.r.l. siglato in originale dal Dott. Francesco BONA VOGLIA</p>
	<p>penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per</p>	
	<p>iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..</p>	
	<p>In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte</p>	
	<p>S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione</p>	
	<p>della contestazione stessa.</p>	
	<p>Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel</p>	
	<p>termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano</p>	
	<p>idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare</p>	
	<p>l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.</p>	
	<p>10 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.</p>	
	<p>3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle</p>	
	<p>penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore</p>	<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>
	<p>ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.</p>	
	<p>di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o</p>	
	<p>procedimento giudiziario.</p>	
	<p>4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di</p>	
	<p>cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al</p>	
	<p>10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso</p>	
	<p>l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto</p>	
	<p style="text-align: right;">Pagina 17 di 30</p>	

delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai

3M ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto			
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà			
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal			
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.			
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,			
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei			
	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni			
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo			
	restando il risarcimento del danno.			
	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,			
	manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità			
	per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle			
	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche			
	se eseguite da parte di terzi soggetti.			
	ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA			
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle			
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento			
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del			
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:			
	- esito positivo delle verifiche antimafia;			
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%			
	dell'importo contrattuale;			
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle			
	prestazioni affidate;			
	- cessione di tutto o parte del Contratto;			

3MITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;		
	- ingiustificata sospensione della fornitura;		
	- fallimento o altre procedure concorsuali;		
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	3M ITALIA S.r.l. siglato in originale dal Dott. Francesco BONAVOGLIA	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non consentano la prosecuzione in tutto o in parte;		
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;		
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;		
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;		
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.		
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura		
		Pagina 21 di 30	

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

3MITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Sig. Stefano MORÉ Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Sig. Massimo GALEA quale Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

3MITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinato di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28

3M ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi

3M ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

3M ITALIA S.r.l.

siglato in originale dal Dott.

Francesco BONAVOGLIA

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato

in originale dal Dott. Leo MASSARI

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per	
	l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	3MITALIA S.r.l. siglato in originale dal Dott. Francesco BONAVOGLIA
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE	
	L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	
	Capitolato Tecnico.	
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 22 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI	
	1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad	
	eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle	
	Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di	
	registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.	
	Pagina 28 di 30	

	<p>2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore</p>	
	<p>Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del</p>	
	<p>D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata</p>	
	<p>l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R.</p>	<p style="text-align: center;">3MITALIA S.r.l.</p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Dott. Francesco BONAVOGLIA</p>
	<p>n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.</p>	
	<p>ART. 24 - CLAUSOLA FINALE</p>	
	<p>1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della</p>	
	<p>Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o</p>	
	<p>l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.</p>	
	<p>2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della</p>	
	<p>Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di</p>	
	<p>S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun</p>	
	<p>caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano</p>	
	<p>comunque di far valere nei limiti della prescrizione.</p>	
	<p>3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di</p>	
	<p>tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli</p>	<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>
	<p>effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte</p>	
	<p>le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato</p>	
	<p>quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di</p>	
	<p>specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della</p>	
	<p>Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore;</p>	
	<p>art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 –</p>	
	<p>Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali</p>	
	<p>e diritti d'autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della</p>	

cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina

applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 –

Clausola finale.

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.a.

IL FORNITORE

Firmato in originale dal Dott. Leo Firmato in originale dal Dott. Francesco

MASSARI

BONAVOGLIA